

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **701/1988** (ECLI:IT:COST:1988:701)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Udienza Pubblica del **10/05/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12730 12731**

Atti decisi:

N. 701

SENTENZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.139, n.1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bellelli Elvira ed altri, iscritta al n.717 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 prima ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Bellelli Elvira ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Marco Zanotti per Bellelli Elvira ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza 3 luglio 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), con riferimento all'art.27, secondo comma, Cost.

Riferiva il giudice nell'ordinanza che, avendo emesso mandato di cattura nei confronti di tre persone esercenti la professione di notaio, imputate di corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio, falsità ideologica in atti pubblici, aggravata e continuata, e associazione per delinquere, aveva altresì disposto, quale obbligatoria conseguenza ex lege, prevista dalla norma impugnata, l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile. Successivamente, però, aveva concesso agli imputati la libertà provvisoria.

A quel punto, la difesa aveva chiesto la revoca del provvedimento di inabilitazione sostenendo che, a seguito della concessione della libertà provvisoria, il mandato di cattura doveva ritenersi ormai inoperante. Ma il giudice istruttore, assumendo, invece, che il mandato di cattura, nonostante la concessione del beneficio, conservava la sua validità giuridica come titolo costituito fino a quando non fosse revocato per cause varie, oppure sostituito con mandato di comparizione ex art. 260, secondo comma, cod.proc.pen., respingeva l'istanza.

Contestualmente, però, riconoscendo che il principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. potrebbe effettivamente comportare un sospetto d'illegittimità costituzionale nei confronti della norma impugnata, che impone obbligatoriamente una sanzione interdittiva, riferibile soltanto alla condanna definitiva, sollevava d'ufficio la questione di cui sopra, sospendendo il procedimento in riferimento ad essa.

2. - Si costituivano, nel giudizio innanzi a questa Corte, le parti private, rappresentate e difese dal prof. avv. Nicola Mazzacuva e dall'avvocato Marco Zanotti, ambo del foro di Bologna.

Le difese, associandosi all'argomento espresso dal Giudice nell'ordinanza, mettono a confronto la giurisprudenza contraria delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con quella favorevole del Consiglio di Stato, osservando che, in definitiva, le stesse Sezioni Unite hanno finito per riconoscere la validità di quest'ultima, limitatamente, però, alla posizione del pubblico impiegato: e ciò perché l'attività di questi è di regola soggetta al controllo gerarchico, diretto ed immediato, del superiore. Osservano, però, le difese che il punto non è questo, ma soltanto quello di decidere se la concessione della libertà provvisoria equivalga o non a revoca del mandato di cattura. Se la risposta è negativa, il pubblico impiegato non può godere di trattamento privilegiato ma, se è positiva, non è possibile, senza violare la legge ordinaria e la stessa Costituzione (art. 3), negarne applicazione ai professionisti. E ciò a prescindere dal fatto che poi, anche per questi ultimi, è previsto il controllo degli Organi disciplinari anche prima della ripresa dell'attività professionale, data la possibilità di irrogare una misura sospensiva cautelare facoltativa.

D'altra parte, la contraria opinione non tiene alcun conto del novum legislativo in materia di pene accessorie, ex art.140 novellato cod. pen., che ha abolito ogni vincolante automatismo nell'applicazione provvisoria di pene accessorie.

3. - È pure intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ritiene irrilevante, o quanto meno inammissibile, e comunque infondata la sollevata questione.

Irrilevante perché sulla questione il Giudice Istruttore avrebbe potuto e dovuto soltanto pronunciare una sentenza di incompetenza: e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 263 del r.d. 9 ottobre 1914, n.1326, che è il regolamento di esecuzione della cosiddetta "legge notarile" impugnata, soltanto il Tribunale civile può deliberare con sentenza sull'istanza di riammissione all'esercizio della professione notarile, sentito il parere del Consiglio dell'ordine e del P.M.: il Giudice Istruttore era, perciò, incompetente e il giudizio della Corte non potrebbe avere alcuna rilevanza sull'ulteriore corso.

Ad ogni modo, la questione sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto, avendo l'ordinanza del Giudice Istruttore natura di sentenza, sia pure pronunciata da giudice incompetente, egli non avrebbe più alcun potere di revocarla, potendo l'ordinanza essere soltanto gravata di appello. Essendo, quindi, il giudizio davanti al Giudice Istruttore ormai concluso, la sollevata questione è irrilevante.

In ogni caso, sulla rilevanza manca qualsiasi motivazione.

Infine, la questione sarebbe comunque infondata, perché l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile non è una sanzione penale accessoria ma un provvedimento cautelare, e perciò non varrebbero le considerazioni svolte ex adverso. Sarebbe, infatti, perfettamente razionale che, in presenza di indizi di colpevolezza, il legislatore si sia preoccupato di garantire la collettività dai rischi connessi alla continuazione, da parte dell'indiziato, di così delicata funzione.

In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata ha depositato una lunga memoria, dove sono stati discussi ampiamente i profili sostanziali e processuali della questione.

Considerato in diritto

1. - La proposta questione è inammissibile per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto perché il giudice rimettente non dedica una sola parola della motivazione alla rilevanza della questione in ordine al giudizio a lui sottoposto. Ben è vero che egli ordina la sospensione del procedimento in corso limitatamente alla sollevata questione, così sottintendendo che il procedimento stesso, sul punto investito dalla questione, sarebbe poi dovuto continuare innanzi ad esso Giudice Istruttore sulla base di quanto questa Corte avrebbe deciso. Non dice e non spiega, però, l'ordinanza in qual modo potrebbe quel giudizio continuare e quali ulteriori provvedimenti potrebbe il giudice adottare in ordine al già assunto provvedimento di inabilitazione dei tre notai all'esercizio delle funzioni, ex art. 139 n. 1 l. 16 febbraio 1913 n. 89.

In secondo luogo, perché, in realtà, è evidente che nessuna prosecuzione del giudizio concernente la disposta inabilitazione si sarebbe più potuta verificare innanzi al Giudice rimettente. Questi, infatti, da una parte, si era già spogliato del giudizio emettendo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'inabilitazione (cui peraltro non era competente) e, dall'altra, è escluso che, quand'anche la questione fosse stata accolta, egli avrebbe poi potuto revocare l'abnorme ordinanza con cui ha disposto dato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, essa ha sostanziale valore di sentenza, essendo questo l'esatto provvedimento che si sarebbe dovuto adottare.

È il Tribunale civile, ai sensi dell'art. 263 del Regolamento di esecuzione della legge

impugnata approvato con r.d. 9 ottobre 1914 n.1326, il solo competente a decidere sull'istanza di riammissione all'esercizio della professione notarile, previo parere del P.M. e del Consiglio dell'ordine.

2. - La difesa di parte privata, che nelle memorie non aveva mai preso in considerazione la questione di rilevanza, ha invocato all'udienza la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Corte deve comunque pronunziarsi sulla questione dedotta anche se frattanto la vicenda processuale si è estinta o si è composta. Senonché la richiamata giurisprudenza si riferisce alle ipotesi in cui la questione dedotta, benché successivamente estintosi il procedimento nel quale incidentalmente era sorta, era nata però, viva e vitale in quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata e gli atti venivano trasmessi a questa Corte: si trattava, in altri termini, d'irrilevanza sopravvenuta.

Nella specie, invece, la questione nasceva già morta, perché la sua irrilevanza era originaria, avendo il giudice già emanato, sul punto costituzionalmente sospetto, un provvedimento sul quale non sarebbe più potuto ritornare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.139 n.1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma con ordinanza 3 luglio 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.